

# Circolare Notiziario n. 10/2022

28 ottobre 2022

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Comunicazione aiuti di Stato](#) Pag. 4
- [Responsabilità per cessione crediti edilizi](#) Pag. 5
- [Errori nella comunicazione di opzione cessione/sconto di bonus edilizi](#) Pag. 6
- [Remissione in bonis per opzione sconto/cessione di bonus edilizi](#) Pag. 7
- [Revoca della rivalutazione](#) Pag. 8
- [Nuovo modello di dichiarazione Imu e Impi](#) Pag. 9
- [Acconti di novembre](#) Pag. 10



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list successiva al versamento acconti di imposta](#) Pag. 11
- [Ricevuta di consegna modello Redditi 2022](#) Pag. 12
- [Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu](#) Pag. 15
- [Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva](#) Pag. 16
- [Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi](#) Pag. 19
- [Verbale del Consiglio di Amministrazione per adeguati assetti](#) Pag. 20



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Adempimenti degli amministratori in tema di assetti organizzativi](#) Pag. 21
- [Assemblee online dal 1.08.2022](#) Pag. 22
- [Crediti d'imposta energetici](#) Pag. 23
- [Utilizzo bonus energetici](#) Pag. 24



## NON SOLO IMPRESA

- [Definizione agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione](#) Pag. 25
- [Tassi di usura](#) Pag. 26



## AGEVOLAZIONI

- [Bonus chef](#) Pag. 27
- [Bonus acquisto veicoli non inquinanti](#) Pag. 28
- [Bonus ciclomotori e motocicli elettrici](#) Pag. 29



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di novembre 2022](#) Pag. 30

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

### EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

E-MAIL: [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

### COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, F. Zuech

### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****ESENZIONE IMU  
PER ENTRAMBI  
I CONIUGI**

- La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale sia del previgente art. 13 c. 2 D.L. 201/2011, sia della norma attualmente in vigore (art. 1 c. 741 lett. b, della L. 160/2019), nella parte in cui definiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell'immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare.
- La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.
- È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell'unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune.

**RECUPERO IVA  
DEL CREDITO  
IN SOFFERENZA**

- Rispondendo all'interpello n. 485/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rifiuto del curatore fallimentare di ricevere la nota di variazione dal creditore che non si è insinuato al passivo consente comunque all'interessato di recuperare l'Iva relativa al credito in sofferenza, poiché il curatore non deve contabilizzare l'imposta a debito.
- Tuttavia, non è consentita la nota di variazione di sola Iva, essendo necessario rettificare anche il corrispondente imponibile: tale irregolarità potrebbe comportare la perdita del diritto di recuperare l'imposta qualora sia trascorso il termine di decadenza previsto dall'art.19 D.P.R. 633/1972 e non sia più possibile emettere correttamente il documento.

**DETRAZIONE IVA  
ANTE SCISSIONE**

- L'Agenzia delle Entrate (interpello 484/2022) ha precisato che il beneficiario, in caso di scissione, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione può registrare le fatture passive intestate alla scissa, se emesse prima di tale data e non registrate dalla scissa.
- Per le fatture successive, la registrazione può avvenire solo tramite preventiva regolarizzazione. Non sono dovute sanzioni per eventuali irregolarità commesse prima di questi chiarimenti.

**PRESCRIZIONE  
QUINQUENNALE  
PER CREDITI  
DI LAVORO**

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1959/2022, recependo l'orientamento della Corte di Cassazione, ha affermato che la causa per diritti del lavoro può arrivare anche dopo 40 anni dall'assunzione, così come l'accertamento dello stesso Ispettorato. Infatti, per i crediti di lavoro, il lavoratore avrà tempo fino a 5 anni dopo la cessazione del lavoro, sia facendo causa sia rivolgendosi all'Ispettorato.

**OBBLIGO  
DI INFORMAZIONE  
AI SINDACATI**

- Il Tribunale di Trieste, nella sentenza di condanna c.d. Wartsila riguardante l'applicazione della prima procedura "anti-delocalizzazione" introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e ora potenziata dal Decreto Aiuti-ter, ha stabilito che l'azienda non può omettere gli obblighi di informazione preventiva in ragione di presunte esigenze di segretezza della capogruppo e per la necessità di non turbare gli equilibri del mercato finanziario.
- La pronuncia ha intimato al datore di lavoro di revocare la comunicazione prevista dalla L. 234/2021 e, con essa, la procedura di licenziamento dei 451 dipendenti, ordinando altresì di astenersi dal reiterarla per il futuro "affinché si dia luogo alla concertazione fra datore di lavoro e sindacati prevista da contrattazione collettiva e integrativa, concertazione che dovrà ovviamente essere effettiva e non risolversi nella mera esibizione della comunicazione già inviata", al fine di consentire al sindacato di svolgere il ruolo che gli è stato assegnato dalla contrattazione collettiva applicata al caso specifico.

**CONTO  
LAVORAZIONE  
ALL'ESTERO  
NON RILEVANTE  
PER IL PLAFOND**

- La Cassazione, con la sentenza n. 25893/2022, ha affermato che senza il trasferimento della proprietà dei beni esportati, per esempio in conto lavorazione all'estero, l'operazione di cessione agli effetti dell'Iva non sussiste; pertanto, non può maturare il plafond per gli acquisti in sospensione d'imposta. Spetta all'operatore nazionale l'onere di provare di avere invece effettuato una cessione all'esportazione a titolo oneroso e di avere quindi diritto al plafond.

**ACQUISTI PRESSO  
FORNITORI ESTERI  
E FATTURA  
ELETTRONICA**

- L'Agenzia delle Entrate, nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.8, ha chiarito che, in relazione agli acquisti presso fornitori esteri è obbligatorio predisporre e trasmettere al Sistema di Interscambio un file ad integrazione della fattura del fornitore, a seconda dei casi, con tipologia documento TD17, TD18 e TD19, per adempiere agli obblighi di cui all'art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015.
- Per le fatture cartacee con addebito dell'Iva, ricevute da San Marino, invece, è necessaria la segnalazione elettronica all'Agenzia utilizzando il tipo documento TD28. Infatti, dal 1.7.2022 gli operatori economici di Italia e San Marino sono tenuti a scambiarsi, per le compravendite di beni, esclusivamente fatture elettroniche tramite Sdi.
- Tuttavia, sono fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge.

**Notizie in sintesi (segue)****RIFIUTI, ERRORI  
E BUONA FEDE**

- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33102/2022, ha affermato che, in tema di rifiuti, chi opera professionalmente nel settore è gravato dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, così che, qualora deduca la propria buona fede, non possa limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di tale normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata.

**DEDUCIBILITÀ  
DEL COSTO  
DEL LAVORO  
"RIQUALIFICATO"**

- La riqualificazione del costo per lavoro dipendente in emolumento amministratore non comporta mai l'indeducibilità del medesimo: lo ha precisato Assonime, nella serie "note e studi" n. 7/2022.

**CONSERVAZIONE  
DEI DOCUMENTI  
INFORMATICI  
NEGLI STUDI  
PROFESSIONALI**

- Anche gli studi professionali devono rispettare le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) per la conservazione documentale, entrate formalmente in vigore il 1.01.2022, ma pienamente operative dal 28.09.2022.
- Ai fini di una corretta conservazione dei documenti il titolare dello studio deve effettuare una prima verifica su quali documenti sono conservati in formato elettronico, individuando successivamente un responsabile della conservazione (tra i dipendenti o all'esterno). Il ruolo del responsabile della conservazione può essere affidato a un soggetto esterno allo studio professionale a condizione che sia un soggetto terzo diverso da chi gestisce il servizio di conservazione digitale.

**SUPERBONUS,  
SCELTE ENTRO  
IL 31.12.2022**

- Per iniziare a detrarre gli interventi del superbonus occorre avere pagato i lavori entro il 31.12.2022, mentre chi vuole cedere o farsi applicare lo sconto in fattura deve anche effettuarli.
- Entro tale data, pertanto, dovranno essere effettuati i bonifici parlanti, al fine di iniziare a detrarre dal 2022 la prima rata del superbonus del 110%, facendo attenzione a controllare di non essere incipienti ai fini Irpef.
- Nel caso in cui si intenda cedere il credito o applicare lo sconto in fattura è necessario che i lavori siano anche effettuati.
- Infine, se si vuole evitare completamente la norma sulle attestazioni Soa delle imprese edili, è opportuno terminare entro il 31.12.2022 i lavori superiori a € 516.000.

**QUADRO RW  
E TRUST**

- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022 ha affrontato anche il tema del monitoraggio fiscale per il trust che detiene attività estere o investimenti all'estero.
- In particolare, saranno obbligati a compilare il quadro RW i titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio che abbiano il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito o del patrimonio.

**PROVENTI  
DA ACQUISTO  
DI CREDITI DA  
BONUS EDILIZI**

- Il D.L. 50/2022 ha previsto la possibilità, per le banche e i soggetti appartenenti a gruppi bancari, di effettuare un ulteriore trasferimento dei crediti da bonus edilizi ai propri correntisti titolari di partita Iva.
- Ai fini fiscali i proventi generati dall'acquirente di questi crediti, acquisiti sotto la pari e successivamente compensati al nominale, rappresentano, nel caso delle imprese, alla luce dei principi contabili Oic, proventi finanziari (e non sopravvenienze attive), sia per le società che redigono il bilancio ordinario sia per quelle col bilancio abbreviato. Tale impostazione non dovrebbe mutare neppure in presenza di micro-imprese, di società di persone o imprese individuali.
- Qualora l'acquirente del credito sia il titolare di un reddito professionale la situazione è più problematica mancando il riferimento ai principi contabili ed essendo difficile creare un collegamento tra questa operazione e l'attività professionale del soggetto. Si potrebbe ipotizzare di ricorrere alla categoria dei redditi diversi, di cui all'art. 67, c. 1, lett. c-quinquies), laddove sono attratti a tassazione le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

**BONUS ISA  
NEL PROCESSO  
TRIBUTARIO**

- Con la riforma delle liti fiscali (L. 130/2022) è stata estesa la portata del regime premiale per i soggetti che presentano le condizioni di virtuosità testimoniate da elevati punteggi di affidabilità fiscale attribuiti dall'Isa di appartenenza. Per i contribuenti che abbiano ricevuto un punteggio pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, è possibile evitare di prestare la garanzia per la sospensione dell'atto impugnato.



## APPROFONDIMENTO

### Comunicazione aiuti di Stato

Entro il **termine del 30.11.2022** i soggetti beneficiari delle misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, richiamati dall'art. 1 D. Mef 11.12.2021, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione al fine della verifica del rispetto dei **requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework** (Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19"). I dichiaranti attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti **non supera i massimali previsti**.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato, semplificandolo, il modello per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato, ma mantenendo l'obbligo generalizzato di presentazione entro il 30.11.2022. **La principale novità è l'inserimento della casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. Tuttavia, è necessario che siano rispettati tutte le seguenti condizioni:**

- nel periodo 1.03.2020-30.06.2022 siano stati ricevuti uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti si voglia fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superi i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

#### TERMINE INVIO COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35 D.L. 21.06.2022, n. 73, con il quale sono prorogati i **termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l'**autodichiarazione** prevista dall'art. 3 D. Mef 11.12.2021, con il provvedimento 22.06.2022 è disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 27.04.2022, n. 143438, prevedendo che la predetta **autodichiarazione debba essere presentata entro il 30.11.2022**, anziché entro il 30.06.2022.

#### CONTRIBUENTI CON DEFINIZIONE AGEVOLATA

- I contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata** (art. 5, cc. da 1 a 9 D.L. 22.03.2021, n. 41) inviano l'autodichiarazione **entro il termine del 30.11.2022** o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18.10.2021, come modificato dal provvedimento 3.12.2021).
- Se il predetto termine cade successivamente al 30.11.2022, i contribuenti che hanno beneficiato **anche di altri aiuti** tra quelli elencati nell'art. 1 D. Mef 11.12.2021 sono tenuti a presentare l'**autodichiarazione in due tempi**: la prima entro il 30.11 e la seconda oltre il 30.11, ma entro 60 giorni dal pagamento con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

#### DICHIARAZIONE E QUADRO RS MODELLO REDDITI 2022

- Per gli **aiuti elencati nel quadro A**, per i quali sono presenti i campi "**Settore**" e "**Codice attività**", è possibile comunicare nell'autodichiarazione requisiti Temporary Framework i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
- In tal caso, il dichiarante è **esonero dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022**.

- Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività" (tranne l'ipotesi, sotto descritta, in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori).
- Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei campi "**Forma giuridica**" e "**Dimensione impresa**" del riquadro, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell'impresa (secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003) desumibili dalle tabelle riportate nelle **istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401** dei modelli Redditi 2022.

- Occorre compilare anche i **campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività)** nel **quadro A** riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.
- In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto, è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili.



## Responsabilità per cessione crediti edilizi

L'art. 33-ter D.L. 115/2022 ha introdotto modifiche al regime della responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o dei cessionari che hanno acquisito il relativo credito, intervenendo sulla disciplina dell'art. 121, c. 6 D.L. 34/2020. Nello specifico, la predetta responsabilità solidale opera solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La limitazione della responsabilità solidale alla presenza di dolo o colpa grave si applica ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste. Per i crediti sorti prima dell'introduzione dell'obbligo di acquisizione del visto di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, è possibile ottenere la citata limitazione alla responsabilità solidale acquisendo "ora per allora" la documentazione.

### OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DEI PREZZI

L'art. 1 D.L. 157/2021 ha introdotto, dal 12.11.2021, nuovi obblighi circa l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e dell'asseverazione attestante la valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi elencati nell'art. 121, c. 2 D.L. 34/2020 (Bonus diversi dal Superbonus 110%).

### RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE O CESSIONARIO

- I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta **in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto al credito d'imposta.
- L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
- Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. L'importo è maggiorato degli interessi di cui all'art. 20 D.P.R. 602/1973 e delle sanzioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997.

- Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del beneficiario, ferma restando, **in presenza di concorso nella violazione**, oltre all'applicazione dell'art. 9, c. 1 D. Lgs. 472/1997, anche **la responsabilità in solido** del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e relativi interessi.
- L'art. 33-ter D.L. 115/2022 ha aggiunto dopo le parole "in presenza di concorso nella violazione" la limitazione ai soli casi "**con dolo o colpa grave**". Tale modifica si applica **esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti**, nel rispetto delle previsioni di legge, **i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni** di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121, c. 1-ter D.L. 34/2020.
- Pertanto, dopo tale modifica, **affinché possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione**, in ipotesi di carenza dei presupposti **costitutivi, il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve.**

Agevolazione	Visto di conformità		Attestazione della congruità spese	
	Prima del 12.11.2021	Dal 12.11.2021	Prima del 12.11.2021	Dal 12.11.2021
<b>Superbonus</b> Art. 119 D.L. 34/2020	-	Utilizzo in dichiarazione dei redditi <sup>2</sup>	Utilizzo in dichiarazione dei redditi	Utilizzo in dichiarazione dei redditi
	Cessione del credito Sconto in fattura	Cessione del credito Sconto in fattura	Cessione del credito Sconto in fattura	Cessione del credito Sconto in fattura
<b>Bonus diversi dal Superbonus</b> Art. 121, c. 2 D.L. 34/2020	-	Cessione del credito <sup>3</sup> Sconto in fattura <sup>3</sup>	1	Cessione del credito <sup>3</sup> Sconto in fattura <sup>3</sup>

### Note

1. L'attestazione della congruità delle spese contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare, laddove già prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6.08.2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal **6.10.2020**, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni.
2. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal **12.11.2021**. Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione nella quale si fruisce del Superbonus 110% in forma di detrazione è presentata **direttamente dal contribuente**, attraverso l'utilizzo della **dichiarazione precompilata** (modelli 730 o Redditi), o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modelli 730).
3. **L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese** si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire dal **12.11.2021**.



## Errori nella comunicazione di opzione cessione/sconto di bonus edilizi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di correzione di errori commessi nella comunicazione di opzione inviata per la cessione o lo sconto di bonus edilizi. Nella tavola sottostante sono riportate le procedure da seguire nelle diverse casistiche.

Tipologia di errore	Definizione	Modalità di correzione
Errore formale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore che non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto.</li> <li>L'opzione è considerata valida e il credito può essere ceduto o utilizzato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cedente, l'amministratore di condominio o l'intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all'Agenzia delle Entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente e con firma autografa, all'indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it">annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it</a>.</li> <li>Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.</li> </ul>
	Mancata indicazione del valore "1" nella comunicazione del 1° Sal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai Sal successivi omettendo di indicare il numero di Sal cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della 1ª comunicazione.</li> <li>È necessario dare comunicazione dell'accaduto all'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it">annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it</a>.</li> <li>Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.</li> </ul>
	Credito ceduto inferiore alla detrazione spettante che si intende cedere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il beneficiario può inviare un'altra comunicazione, entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno della spesa, indicando gli stessi dati ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato della precedente comunicazione.</li> <li>La comunicazione è inviata all'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it">annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it</a>.</li> <li>Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.</li> </ul>
	Spesa inferiore a quella sostenuta e quindi credito ceduto inferiore alla detrazione spettante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>È possibile presentare un'altra comunicazione in cui riportare il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.</li> <li>La comunicazione è inviata all'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it">annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it</a>.</li> <li>Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.</li> </ul>
Errore sostanziale	<p>Errore o omissione relativo a dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È consentito l'annullamento, su richiesta delle parti, dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.</li> <li>L'annullamento deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. L'istanza è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it">annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it</a>.</li> <li><b>Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.</b></li> <li>Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova comunicazione, purchè non sia scaduto il termine annuale previsto per l'invio della stessa (16.03, ovvero termine per la remissione in bonis).</li> </ul>



[ESEMPIO COMPILAZIONE COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO](#)



[ESEMPIO COMUNICAZIONE PER ERRORI FORMALI NELLA COMUNICAZIONE](#)



## Remissione in bonis per opzione sconto/cessione di bonus edilizi

**Nel paragrafo 5.4 della circolare 33/E/2022** l'Agenzia delle Entrate ha illustrato i presupposti che consentono l'invio della Comunicazione per l'opzione per lo sconto o cessione dei bonus edilizi anche dopo la scadenza del termine ordinario. In sostanza, è possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis in presenza di tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione di imposta, a condizione sia versata la **sanzione di € 250**. L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software per la compilazione e il controllo delle comunicazioni delle opzioni (versione 1.3.0 del 12.10.2022), adeguandoli alla possibilità di avvalersi della "remissione in bonis".

### TERMINI DI INVIO

La Comunicazione dell'opzione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate **entro il 16.03** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata **entro il 16.03** dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta, non utilizzata in detrazione.

Per le **spese sostenute nel 2021**, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l'art. 10-quater, c. 1 D.L. 4/2022, ha consentito l'invio della Comunicazione, a pena di decadenza, **entro il 29.04.2022**.

- In presenza di determinate condizioni è comunque **consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini**.
- **È possibile, infatti, applicare al caso di specie la remissione in bonis ex D.L. 16/2012.**

### REMISSIONE IN BONIS

- La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
  - a) abbia i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
  - b) **effettui la comunicazione** ovvero esegua l'adempimento richiesto **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**;
  - c) versi contestualmente l'importo pari alla **misura minima della sanzione di € 250**, stabilita dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997, esclusa la compensazione.

La previsione intende "salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto **tardivamente**" ed è "strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento".

Per effetto della remissione in bonis, pertanto, è possibile inviare la comunicazione **entro il 30.11.2022**.

### VERSAMENTO DELLA SANZIONE

- Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il **codice tributo "8114"**, denominato "Sanzione di cui all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS".
- Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il **codice identificativo "10"**, denominato "cessionario/fornitore".



[ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO F24 ELIDE](#)



## Revoca della rivalutazione

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento 29.09.2022, n. 370046**, ha previsto le modalità per la restituzione dell'imposta sostitutiva versata dalle imprese che hanno deciso di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, disciplinati dal D.L. 104/2020 e dalla L. 234/2021, effettuati nel bilancio 2020.

Il provvedimento consente la compensazione dell'imposta sostitutiva versata, pari al 3%, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 23.12.2000, n. 388, e all'art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244 (rispettivamente pari a € 2 milioni ed a € 250.000).

### AMBITO SOGGETTIVO

- Soggetti che, **indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, abbiano al 29.09.2022 perfezionato l'opzione** per i regimi di rivalutazione/riallineamento e/o affrancamento della riserva in sospensione d'imposta, attraverso la compilazione del quadro RQ del modello Redditi 2021.
- Tali soggetti hanno la facoltà di revocarne, anche parzialmente, la disciplina fiscale.

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

- La revoca dei regimi di rivalutazione/riallineamento e/o affrancamento della riserva in sospensione d'imposta è esercitata nell'ambito di operazioni di fusione, previste dall'art. 172 D.P.R. 917/1986, dalla società risultante dalla fusione o incorporante.
- In caso di scissione parziale dalla stessa società scissa e, in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione disciplinato dall'art. 173, c. 12 D.P.R. 917/1986.
- La revoca dei regimi è esercitata esclusivamente dal dante causa di operazioni di conferimento d'azienda, disciplinate dall'art. 176 D.P.R. 917/1986.

### AMBITO OGGETTIVO

- La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento hanno ad oggetto le **single attività**, a scelta dei soggetti beneficiari, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati.
- La revoca deve essere esercitata per **l'intero importo rivalutato o riallineato** delle singole attività per il quale è stata esercitata la relativa opzione.

### EFFETTI DELLA REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE E DEL RIALLINEAMENTO

- La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento rendono prive, fin dall'origine, di effetti l'adesione al regime della rivalutazione e l'adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d'imposta sulle riserve del patrimonio netto.
- Le singole attività assumono, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze nonché ai fini della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, il **costo fiscalmente riconosciuto che avevano anteriormente all'adesione** al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento.
- In relazione al periodo d'imposta in cui esercita la revoca, **il soggetto interessato deve effettuare**, nella dichiarazione integrativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, **le apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti alle singole attività in sede di rivalutazione o di riallineamento**, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa.

### EFFETTI DELLA REVOCA DELL'AFFRANCAMENTO

- Il contribuente può revocare autonomamente, **in tutto o in parte**, il regime dell'affrancamento.
- La revoca del regime dell'affrancamento comporta che, in misura corrispondente alla medesima, l'importo del saldo attivo di rivalutazione o dell'apposita riserva designata a fronte del riallineamento **ritorni ad essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale** disciplinato dagli artt. 13 e 14 L. 342/2000.
- La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell'affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto dell'ammontare della relativa imposta sostitutiva.



## Nuovo modello di dichiarazione Imu e Impi

*I soggetti passivi interessati, ossia le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione Imu o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto, entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per il 2021, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31.12.2022 utilizzando il nuovo modello. Si ricorda che la dichiarazione Imu ha efficacia anche per gli anni successivi a quello di presentazione se non intervengono variazioni di dati che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Imu e della Tasi, nonché per il 2021 utilizzando il precedente modello, in quanto compatibili.*

### PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

#### Obbligo

- Nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. Pertanto, la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
  - gli immobili godono di riduzioni dell'imposta;
  - il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

#### Comune

La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile<sup>1</sup>.

#### Cartacea

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata **direttamente** al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere **spedita in busta chiusa**, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura *dichiarazione Imu Impi*, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

#### Telematica

- La dichiarazione può essere **inviata telematicamente** con posta certificata. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso il canale Fisconline/Entratel.
- Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un identificativo "protocollo telematico" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La dichiarazione Imu deve essere presentata entro il **30.06** dell'anno successivo (D.L. 35/2013) alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- Limitatamente all'IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 D.M. 28.04.2022.
- La scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'**anno 2021** è prorogata al **31.12.2022**.
- Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30.10.2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

#### Nota<sup>1</sup>

- In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1.01 dell'anno cui l'imposta si riferisce.
- La dichiarazione relativa all'IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto previsto dall'art. 38, c. 4 D.L. 124/2019.



## Acconti di novembre

Entro il 30.11.2022 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Gli acconti sono pari al 100%. Tuttavia, il D.L. 124/2019 ha previsto che, a decorrere dal 27.10.2019 (e dunque, a regime) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Per effetto della L. 234/2021 a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

### MODALITÀ DI CALCOLO<sup>1</sup>

<b>PERSONE FISICHE</b> Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2022 PF	<b>Fino a € 51,00</b>	Non è dovuto alcun acconto.	
	<b>Da € 52,00 a € 257,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acconto nella misura del <b>100%</b>.</li> <li>Versamento in <b>unica rata entro il mese di novembre</b> (30.11.2022).</li> </ul> Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' <b>acconto risulta perciò dovuto</b> qualora l'importo del <b>rigo RN34</b> risulti <b>pari o superiore a € 52,00</b> .	
	<b>Da € 258,00</b> <b>La 1ª rata supera € 103,00</b>	<b>1° acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il <b>30.06.2022<sup>1-2</sup></b>, senza maggiorazione.</li> <li>Nella misura del <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li> </ul>
		<b>2° acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il mese di novembre (30.11.2022).</li> <li>Nella misura del <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li> </ul>
<b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> Rigo "differenza" RN 17 - Mod. Redditi 2022 SC	<b>Fino a € 20,00</b>	Non è dovuto alcun acconto.	
	<b>Da € 21,00 a € 257,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acconto nella misura del <b>100%</b>.</li> <li>Versamento in <b>unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio</b>.</li> </ul>	
	<b>Da € 258,00</b> <b>La 1ª rata supera € 103,00</b>	<b>1° acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2022)<sup>2</sup>.</li> <li>Nella misura del <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li> </ul>
		<b>2° acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'<b>11° mese dell'esercizio</b>.</li> <li>Nella misura del <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li> </ul>
<b>ACCONTO IRAP</b> Rigo IR21 - Mod. Irap 2022	<b>Società di persone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del <b>100%</b> se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00.</li> <li>Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in <b>2 rate</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1ª, pari al <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro il 30.06.2022<sup>2</sup>;</li> <li>2ª, pari al <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro il mese di novembre 2020 (30.11.2022).</li> </ul> </li> <li>Il <b>versamento della 1ª rata non è dovuto</b> se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.</li> </ul>	
	<b>Soggetti Ires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'acconto è dovuto nella misura del <b>100%</b>, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a <b>€ 20,00</b>, da versare in 2 rate:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1ª, pari al <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b> (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;</li> <li>2ª, pari al <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro l'11° mese del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> </ul>	

- Note**
- È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.
  - La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 22.08.2022, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre.
  - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.



[ESEMPI COMPILAZIONE MODELLO F24](#)



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Check list successiva al versamento acconti di imposta**

Si propongono alcune check list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi. Si ricorda che per i "soggetti ISA" l'acconto è dovuto in 2 rate di pari importo nella misura del 50% ciascuno; per i "soggetti no ISA" l'acconto è dovuto con 1ª rata del 40% e 2ª rata del 60%. Per effetto della L. 234/2021 a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997.

Dichiarante		Elenco versamenti anno		2022		
<b>IRPEF</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 34/RN 61 Mod. Redditi 2022 PF)	1° acconto 2022	Cod. F24 4033	€ 181,76	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
	2° acconto 2022	Cod. F24 4034	€ 272,65	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	
	<b>Totale versato</b>		<b>€ 576,41</b>			
<b>IRAP</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2022)	1° acconto 2022	Cod. F24 3812	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
	2° acconto 2022	Cod. F24 3813	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>			
<b>IRES</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2022 SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2022 ENC)	1° acconto 2022	Cod. F24 2001	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
	2° acconto 2022	Cod. F24 2002	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>			
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2022 PF)	1° acconto 2022	Cod. F24 1793	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
	2° acconto 2022	Cod. F24 1794	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>			



**Check list successiva al versamento acconti (segue)**

<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2022 PF)	1° acconto 2022	Cod. F24 1790	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2022	Cod. F24 1791	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
<b>IVIE</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 7, col. 1 - Mod. Redditi 2022 PF)	1° acconto 2022	Cod. F24 4044	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2022	Cod. F24 4045	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
<b>IVAFE</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 6, col. 1 - Mod. Redditi 2022 PF)	1° acconto 2022	Cod. F24 4047	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2022	Cod. F24 4048	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
<b>CEDOLARE SECCA</b> Acconto nella misura del 100% (Rigo LC1, col. 5 - Mod. Redditi 2022 PF)	1° acconto 2022	Cod. F24 1840	€	653,00	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
	2° acconto 2022	Cod. F24 1841	€	320,00	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ridotto	<input checked="" type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>	<b>973,00</b>			



**Check list successiva al versamento acconti (segue)**

<b>CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti</b>  <b>Acconto nella misura del 100% (Rigo Mod. Redditi 2022 PF)<sup>1</sup></b>	1° acconto 2022	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2022	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>					
	<b>Note</b>	<sup>1</sup> RF 101, RG 36, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37), RH 14. L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi prodotti nel 2021, eccedenti il minimale 2022 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2022.						
<b>CONTRIBUTI IVS GESTIONE SEPARATA</b>  <b>Acconto nella misura del 80% (Rigo Mod. Redditi 2022 PF)<sup>1</sup></b>	1° acconto 2022	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto		<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2022	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto		<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>					
	<b>Note</b>	<sup>1</sup> RE 25, RH 17/18 campo 1, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37). L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi prodotti nel 2021, eccedenti il minimale 2022 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2022.						



[FAC SIMILE CHECK LIST VERSAMENTI ACCONTI \(COMPILABILE\)](#)



## Ricevuta di consegna modello Redditi 2022

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi agli adempimenti di spedizione telematica del modello Redditi e della successiva **consegna cartacea al contribuente**. Si forniscono, inoltre, gli esempi riguardanti "l'impegno alla presentazione telematica" e la "ricevuta dell'avvenuta consegna del modello Redditi da parte del professionista", che devono essere adeguatamente formalizzati e conservati.

<b>Dati contribuente</b>	Rossi Giovanni	
<b>Adempimenti spedizione/consegna Modello Redditi</b>		<b>Data</b>
Consegna al contribuente dell'impegno alla presentazione telematica.		6.06.2022
Spedizione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello.		22.11.2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna al contribuente della documentazione comprovante l'invio: (entro 30 giorni dal termine di presentazione per via telematica del modello Redditi)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mod. Redditi sottoscritto dall'intermediario e dal contribuente;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ricevuta di avvenuta ricezione telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>		12.12.2022
Archiviazione documentazione trasmessa	<input checked="" type="checkbox"/> Cartacea	<input type="checkbox"/> Supporto informatico

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (con consenso al trattamento dei dati)			
<b>Dati intermediario</b>			
Cognome e Nome o Denominazione		Verdi Luigi	
Codice Fiscale		VRDLGU50A01E897N	
<b>Si impegna a presentare in via telematica il modello</b>		Redditi PF 2021	
La dichiarazione è stata predisposta dal		Soggetto che trasmette	
<b>Dati contribuente</b>			
Cognome e Nome o Denominazione		Neri Sergio	
Codice Fiscale		NRESRG70E16F205N	
<b>Dati Dichiarante (se diverso dal contribuente)</b>			
Cognome e Nome		Codice Fiscale	
In qualità di			
<b>Data dell'impegno</b>		<i>Firma leggibile dell'intermediario</i>	
6.06.2022		<i>Verdi Luigi</i>	
<b>Formula di consenso per trattamento dati sensibili</b>			
<p>Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli citati nell'art. 9 del GDPR, ossia categorie particolari di dati personali (sensibili), vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'interazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.</p>			
		<i>Neri Sergio</i>	
		<i>Firma leggibile del contribuente</i>	

### Ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione mod. Redditi PF 2022 da parte del professionista abilitato

Il sottoscritto ..... *Neri Sergio* ....., codice fiscale ..... *NRESRG70E16F205N* .....

**dichiara di**

aver ricevuto in data ... *12.12.2022* ... la dichiarazione modello ... *Redditi PF 2022* ... per i redditi 2021, dal professionista abilitato ..... *Studio Verdi Dott. Luigi* .....

Firma ..... *Neri Sergio* .....



[CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI SPEDIZIONE/CONSEGNA MOD. REDDITI \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA DICHIARAZIONE \(COMPILABILE\)](#)

**Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu**

L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono conoscibili dal comune. La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero inviata telematicamente con posta certificata. Il termine di invio a regime è il **30.06 dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni**. Per il 2021, la scadenza è stata prorogata al 31.12.2022 per effetto dell'aggiornamento del modello.

**VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU**

Il sottoscritto Rossi Luigi, nato a Milano il 14.06.1971, residente in Milano, Via Galileo Galilei, n. 99, C.F.: RSSLGUI71H14F205,

**DICHIARA CHE:**

- per il seguente fabbricato o terreno:
  - indirizzo: Belluna, Via Roma, n. 15 - sezione       , foglio 88, particella 777, subalterno 15, categoria/qualità A/4, classe 3, vani 7;
  - rendita definitiva € 244.11 (o, in mancanza, rendita presunta        o eventuali estremi della richiesta di accatastamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo        e anno       );
  - percentuale di possesso: 100 %
- in data 1.01.2021 si è verificata la seguente variazione:
  - riduzioni d'imposta:
 

<input type="checkbox"/> Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%. <input type="checkbox"/> L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.
<input type="checkbox"/> Fabbricati di interesse storico o artistico.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.	<input type="checkbox"/> Beni merce per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.
<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita.	<input type="checkbox"/> Riduzione base imponibile Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta.	<input type="checkbox"/> Riduzione base imponibile Imu al 50%.
  - altri casi:
    - Immobile oggetto di locazione finanziaria.
    - Aree demaniali.
    - Aree fabbricabili.
    - Demolizione fabbricato.
    - Cooperative edilizie.
    - IACP.
    - Immobili esenti Imu.
    - Fabbricati gruppo "D" delle imprese.
    - Riunione usufrutto.
    - Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie.
    - Parti comuni dell'edificio.
    - Multiproprietà.
    - Fusione/incorporazioni/scissione.
    - Diritti reali ex-lege.
    - Mancato aggiornamento banca dati catastale.
    - Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune.
    - Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale.
    - Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire).



[FAC SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU \(COMPILABILE\)](#)



## Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva

L'obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4. La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Si propone una scheda di raccolta dati che può essere impiegata come documento da utilizzare con i propri clienti.

### Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva

<b>Periodo di imposta</b>	2022			
<b>Contribuente</b>	Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.			
<b>Partita IVA</b>	01234560201			
<b>Periodicità</b>	<input type="checkbox"/> Mensile	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestrale		
<b>Scadenze 2022</b>	1° trimestre	31.05.2022		
	2° trimestre	30.09.2022		
	3° trimestre	30.11.2022		
	4° trimestre	28.02.2023		
<b>1° trimestre</b>	<input type="checkbox"/> Predisposizione	Data		
	<input type="checkbox"/> Controllo	<input type="checkbox"/> Invio	Data	
	<input type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione	<input type="checkbox"/> Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso	Data		
<b>2° trimestre</b>	<input type="checkbox"/> Predisposizione	Data		
	<input type="checkbox"/> Controllo	<input type="checkbox"/> Invio	Data	
	<input type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione	<input type="checkbox"/> Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso	Data		
<b>3° trimestre</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione	Data	15.11.2022	
	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo	<input checked="" type="checkbox"/> Invio	Data	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione	<input checked="" type="checkbox"/> Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso	Data		
<b>4° trimestre</b>	<input type="checkbox"/> Predisposizione	Data		
	<input type="checkbox"/> Controllo	<input type="checkbox"/> Invio	Data	
	<input type="checkbox"/> Ricevuta trasmissione	<input type="checkbox"/> Stampa modello		
	Ricevuto segnalazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifica
	<input type="checkbox"/> Ravvedimento operoso	Data		
<b>Operazione straordinaria</b>	Comunicazione del soggetto	<input type="checkbox"/> Soggetto dante causa <input type="checkbox"/> Soggetto avente causa		
	Status del soggetto dante causa	<input type="checkbox"/> Estinto <input type="checkbox"/> Non estinto		



## Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)

<b>Soggetti esclusi dalla presentazione</b>	<input type="checkbox"/> Soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. <input type="checkbox"/> Associazioni non profit che determinano l'Iva con le modalità forfetarie avendo esercitato l'opzione per l'applicazione del regime della L. 398/1991. <input type="checkbox"/> Produttori agricoli che già godono dell'esenzione prevista dall'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972. <input type="checkbox"/> Esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari. <input type="checkbox"/> Imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva. <input type="checkbox"/> Soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri della Comunità Europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta. <input type="checkbox"/> Soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
---	---

<b>Impegno alla trasmissione telematica</b>	<input type="checkbox"/> Comunicazione predisposta dal contribuente. <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.
---	--

### Dati relativi alle operazioni effettuate

<b>Periodo di riferimento</b>	Mese		<input type="checkbox"/> Subforniture <input type="checkbox"/> Eventi eccezionali <input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie	<b>VP1</b>
	Trimestre	3°		

<b>Operazioni attive</b>	Imponibili		€	160.000,00	<b>VP2</b>
	Non imponibili	Esportazioni e altre operazioni che possono concorrere alla formazione del plafond	€		
		Cessioni ad esportatori abituali (con dichiarazione d'intento)	€	40.000,00	
		Che non concorrono alla formazione plafond	€		
	Non imponibili intracomunitarie	Cessioni di beni e servizi	€	13.000,00	
	Operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972		€		
	Operazioni soggette al reverse charge		€		
	Altre operazioni		€		
	Esenti		€		
<b>Totale operazioni attive</b>		€	<b>213.000,00</b>		



## Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva (segue)

<b>Operazioni passive</b>	Imponibili		€	70.000,00	
	Non imponibili	Con utilizzo del plafond	€		
		Senza utilizzo del plafond	€	2.000,00	
	Esenti		€	1.000,00	
	Acquisti intracomunitari di beni e servizi		€	5.000,00	
	Altre operazioni		€		
	<b>Totale operazioni passive</b>		€	<b>78.000,00</b>	
<b>Liquidazione dell'imposta</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)		€	213.000,00	<b>VP2</b>
	Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)		€	78.000,00	<b>VP3</b>
	(Iva esigibile)		€	35.000,00	<b>VP4</b>
	Iva detratta		€	15.000,00	<b>VP5</b>
	(Iva dovuta)		€	20.000,00	<b>VP6</b>
	Oppure Iva a credito		€		
	(Debito periodo precedente non superiore a € 25,82)		€		<b>VP7</b>
	Credito periodo precedente		€	1.500,00	<b>VP8</b>
	Credito anno precedente		€		<b>VP9</b>
	Versamenti auto UE		€		<b>VP10</b>
	Crediti d'imposta		€		<b>VP11</b>
	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		€	185,00	<b>VP12</b>
	Acconto dovuto		€		<b>VP13</b>
	Metodo	<input type="checkbox"/> Storico			
		<input type="checkbox"/> Previsionale			
<input type="checkbox"/> Analitico-effettivo					
<input type="checkbox"/> Soggetti operanti in particolari settori (telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.)					
Iva da versare		€	18.685,00	<b>VP14</b>	
Riferimenti versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Dati F24			
	<input type="checkbox"/> No	16.11.2022			
Oppure Iva a credito		€			



[CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA \(COMPILABILE\)](#)

**Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi**

Si sintetizzano, a livello esemplificativo, i principali elementi da considerare nella valutazione degli assetti organizzativi da parte dell'amministrazione.

Tipologia di assetto	Oggetto	Documentazione verificata		
Aspetto organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per assetto organizzativo si intende:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità;</li> <li>il complesso procedurale di controllo.</li> </ol> </li> </ul>	• Organigramma.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Funzionigramma.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Verifica separazione dei ruoli, funzioni e responsabilità.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Visura aggiornata.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Verifica della direzione e controllo altrui.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Verifica rischio paese.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Verifica rapporti commerciali e finanziari con parti correlate.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Esame contratti in essere con dipendenti, collaboratori e consulenti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Deleghe e poteri dei soggetti operanti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Altro .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Aspetto amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riguarda la dimensione dinamico-funzionale dell'impresa e si compone dei processi e delle procedure che garantiscono il corretto svolgimento dell'attività di impresa.</li> <li>Occorre formalizzare le procedure e i processi utilizzati dalle varie funzioni dell'organizzazione aziendale, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, nonché gli strumenti.</li> </ul>	• Formalizzazione procedure di acquisto, produzione, vendita, controllo.
• Verifica presenza procedure di controllo di gestione, flussi informativi tra le varie funzioni, sedi, unità locali, e condivisione delle informazioni.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Business Plan.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Budget di tesoreria.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Piano finanziario.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Budget annuale.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Analisi degli scostamenti tra dati consuntivi e dati a budget con cadenza almeno trimestrale.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Monitoraggio flussi di cassa con scadenziario clienti e fornitori.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Monitoraggio dello scaduto "fisiologico" e "patologico".	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Valutazione della sostenibilità del debito nei 6 mesi successivi (minimo).	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Calcolo FCFO (flusso di cassa gestionale operativo) per misurazione DSCR (Debt Service Coverage Ratio) almeno trimestrale.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Calcolo NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) per misurazione DSCR almeno trimestrale.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Impairment Test.	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Verifica normativa in tema di:	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
- Privacy (GDPR);	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
- Salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
- Ambiente (L. 68/2015);	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
- Anticorruzione (L. 190/2012).	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Analisi dei rischi (Risk management).	<input type="checkbox"/> Sì			<input type="checkbox"/> No
• Modello 231 - Responsabilità amministrativa degli Enti D.Lgs. 231/2001.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Altro .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Aspetto contabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>È compreso tra gli assetti amministrativi e riguarda, in particolare, la rilevazione contabile dei fatti di gestione, al fine di garantire l'attività di consuntivazione e anche di programmazione.</li> <li>Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa attendibile, in conformità ai principi contabili adottati dall'impresa.</li> </ul>	• Verifica aggiornamento costante della contabilità.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Chiusura dei conti almeno trimestrale.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Software e strumenti informatici adeguati.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Formalizzazione procedure di contabilizzazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Nomina responsabile reparto contabile con supervisione delle registrazioni contabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Formalizzazione dei flussi informativi tra contabilità e consulenti esterni (consulente del lavoro, consulente fiscale, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Costante monitoraggio dei saldi di crediti verso clienti, debiti verso fornitori, debiti previdenziali ed erariali.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Funzione di recupero crediti e monitoraggio scaduti "patologici".	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Monitoraggio centrale rischi banca Italia.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Calcolo indicatori della crisi d'impresa.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Altro .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

**CHECK LIST ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI (COMPILABILE)**



## Verbale del Consiglio di Amministrazione per adeguati assetti

Si propone un esempio di verbale redatto dal Consiglio di Amministrazione sulla valutazione degli adeguati assetti organizzativi.

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ..... si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società ".....", presso la sede sociale in ....., via ....., n. .... per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. relazione dell'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2381, c. 5 del codice civile sul generale andamento della gestione, anche ai sensi dell'art. 2086 del codice civile;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- ..... (Consiglieri);
- ..... (Sindaci effettivi).

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Sig. ...., il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario il Sig. ...., che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **1. Relazione dell'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2381, c. 5 del codice civile sul generale andamento della gestione, anche ai sensi dell'art. 2086 del codice civile.**

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il codice civile prevede che gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2086 codice civile, l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Preliminarmente, il Presidente e i Consiglieri con delega relazionano in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (omissis).

Successivamente, il Presidente informa i presenti in merito all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché sulle attività predisposte ai fini del monitoraggio, pianificazione e valutazione del rischio di crisi aziendale.

Si procede all'esame dell'organigramma e del funzionigramma predisposti dalla società individuando le aree su cui sono state verificate le procedure esistenti e la loro concreta applicazione, nonché la loro funzionalità agli obiettivi aziendali; è stata riscontrata l'esistenza di procedure che assicurano la presenza di personale con adeguata professionalità e competenze per svolgere le funzioni assegnate, nonché la presenza di direttive e di procedure aziendali adeguate, il loro periodico aggiornamento e la loro effettiva diffusione.

Più in particolare, l'impresa, come indicato nell'organigramma/funzionigramma, costantemente aggiornati, possiede risorse personali e materiali per la corretta gestione delle diverse attività aziendali, anche in funzione della prevedibile evoluzione della gestione nei prossimi 12 mesi, nonché al fine di garantire una adeguata gestione amministrativa, contabile e finanziaria.

Con periodicità almeno trimestrale viene predisposta una situazione contabile infrannuale.

È stata inoltre verificata la presenza delle seguenti procedure:

- formalizzazione procedure di acquisto, produzione, vendita, controllo;
- procedure base di controllo di gestione;
- flussi informativi tra le varie funzioni, sedi, unità locali, e condivisione delle informazioni;
- budget annuale delle vendite;
- analisi degli scostamenti tra dati consuntivi e dati a budget con cadenza almeno trimestrale;
- monitoraggio flussi di cassa con scadenziario clienti e fornitori, con monitoraggio dello scaduto "fisiologico" e "patologico";
- valutazione della sostenibilità del debito nei 6 mesi successivi;
- indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
- rispetto normativa Privacy, salute e sicurezza sul lavoro;
- aggiornamento costante della contabilità;
- chiusura dei conti almeno trimestrale;
- software e strumenti informatici adeguati;
- costante monitoraggio dei saldi di debiti verso clienti, fornitori, debiti previdenziali ed erariali;
- funzione di recupero crediti e monitoraggio dei crediti scaduti;
- calcolo indicatori della crisi d'impresa.

Sulla base delle informazioni acquisite, anche attraverso lo scambio periodico di informazioni con l'organo di controllo, l'internal audit, con l'organo di vigilanza (ove esistenti) e con i responsabili delle diverse funzioni, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera che siano stati adottati adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, rispetto alle dimensioni aziendali, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché ai fini della rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore .....

.....  
(Il Presidente)

.....  
(Il Segretario)



**FAC SIMILE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ADEGUATI ASSETTI (COMPILABILE)**



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### Adempimenti degli amministratori in tema di assetti organizzativi

*Ai sensi dell'art. 2086 codice civile l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.*

#### AMMINISTRATORI DELEGATI

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### ADEGUATI ASSETTI

##### Amministratori delegati

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, **con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi**, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

##### Consiglio di amministrazione

- Sulla base delle informazioni ricevute, il consiglio di amministrazione:
  - valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  - quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società;
  - valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

#### CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 2381 c.c.



## Assemblee online dal 1.08.2022

Secondo la dottrina (su tutte la Massima del Consiglio Notarile di Milano 23.11.2021, n. 200) gli **statuti delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando non sia più in vigore l'art. 106 D.L. 18/2020, contenente la disciplina "emergenziale" emanata all'inizio della pandemia del Covid-19. L'efficacia temporanea dei dettami emergenziali, prevista dal Decreto Cura Italia (art. 106 D.L. 18/2020), non diminuisce la rilevanza della norma che conferma e rafforza l'idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione al fine di tutelare i principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegiali e i diritti dei soci. Quindi l'efficacia temporanea deve essere vista come connessa all'emergenza, ma non nei confronti degli interessi tutelati.**

<p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme a regime</b></p>	<p><b>Voto per corrispondenza</b></p>	<p>In merito alle cosiddette "videoconferenze" e all'esercizio del "voto per corrispondenza", il <b>Consiglio del notariato di Milano (Massima 14/2004)</b>, sostiene che "Nella società a responsabilità limitata devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella S.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio".</p>
	<p><b>Clausola statuaria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nella società a responsabilità, l'adozione dei mezzi telematici e del voto per corrispondenza dovrà essere introdotta mediante <b>apposita clausola nell'atto costitutivo.</b></li> <li>In una precedente massima approvata nel 2001, lo stesso Consiglio notarile ammetteva tale possibilità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</li> </ul>
	<p><b>Informazione dai mezzi di telecomunicazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>È necessario che i mezzi di telecomunicazione assicurino al presidente dell'assemblea, come stabilito dall'art. 2371 c.c.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea;</li> <li>di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;</li> <li>di regolare lo svolgimento dell'adunanza;</li> <li>di consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo;</li> <li>di constatare e di proclamare i risultati della votazione;</li> <li>che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</li> <li>che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO</b></p>	<p>Appare ragionevole affermare che, in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, c. 4 c.c.), eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, l'organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento, fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione.</p>
---	--



## Crediti d'imposta energetici

*Al fine di calmierare l'impatto degli aumenti dei prezzi del settore energetico e le negative ripercussioni sui bilanci delle imprese italiane, il legislatore è intervenuto con specifiche misure per introdurre strumenti che consentano un parziale ristoro da tale evento. Tali strumenti si concretizzano nei crediti d'imposta, in misure differenti a seconda del beneficiario, del periodo di riferimento e dell'utenza di riferimento (energia elettrica e/o gas).*

Tipologie		Misura credito d'imposta	Condizioni	Rif. normativo	Cod. Trib.	
Imprese energivore/gasivore	Energia elettrica	20% per il 1° trimestre 2022	Costi del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019	Art. 15 D.L. 4/2022	6960	
		25% per il 2° trimestre 2022	Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019	Art. 4 D.L. 17/2022	6961	
		25% per il 3° trimestre 2022	Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019	Art. 6, c.1 D.L. 115/2022	6968	
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019	Art.1, c.1 D.L. 144/2022	6983	
	Gas	10% per il 1° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019	Art. 15.1 D.L. 4/2022	6966	
		25% per il 2° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019	Art. 5 D.L. 17/2022	6962	
		25% per il 3° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019	Art. 6, c. 2 D.L. 115/2022	6969	
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 2 D.L. 144/2022	6984	
	Imprese non energivore/non gasivore	Energia elettrica	15% per il 2° trimestre 2022	Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019	Art. 3 D.L. 21/2022	6963
			15% per il 3° trimestre 2022	Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019	Art. 6, c. 3 D.L. 115/2022	6970
30% per i mesi di ottobre e novembre 2022			Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 3 D.L. 144/2022	6985	
Gas		25% per il 2° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019	Art.4 D.L. 21/2022	6964	
		25% per il 3° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019	Art.6, c. 4 D.L. 115/2022	6971	
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 4 D.L. 144/2022	6986	



## Utilizzo bonus energetici

Si analizzano gli aspetti operativi legati alla rilevazione contabile e all'utilizzo dei crediti d'imposta energetici.

<b>UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito può essere:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzato in <b>compensazione</b> direttamente dal beneficiario;</li> <li><b>ceduto a terzi</b>.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Tempistiche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>I crediti del <b>1° 2° trimestre 2022</b> (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario <b>entro il 31.12.2022</b>.</li> <li>I crediti del <b>3° trimestre 2022</b> e di <b>ottobre e novembre 2022</b> (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario <b>entro il 31.03.2023</b>.</li> </ul>
	<b>Limiti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>I crediti energetici <b>non soggiacciono ai seguenti limiti</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>di compensazione di € 2 milioni per il 2022;</li> <li>di € 250.000 per il quadro RU.</li> </ul> </li> <li>I crediti d'imposta non sono fiscalmente rilevanti.</li> </ul>
<b>CONTEGGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto riguarda il calcolo per definire la spettanza del credito e il suo importo si può procedere in <b>3 modalità</b>:                             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>richiedere il calcolo direttamente al fornitore di energia elettrica/gas</b>, se il fornitore è rimasto il medesimo nei periodi di riferimento del 2019 e del 2022. Tale scelta ha il vantaggio di essere gratuita; tuttavia, le tempistiche di risposta possono essere abbastanza lunghe (il fornitore ha l'obbligo di risposta entro i 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta);</li> <li><b>procedere al calcolo in autonomia</b>, controllando le voci all'interno delle bollette. Tale scelta ha il vantaggio di essere gratuita e pressoché immediata; tuttavia, più soggetta ad un margine di errore;</li> <li><b>richiedere il calcolo a un'impresa di consulenza specializzata in conteggi energetici</b>. Tale scelta può prevedere delle competenze per il calcolo; tuttavia, dovrebbe essere soggetta a un margine più basso di errore rispetto a un calcolo autonomo e con una tempistica più immediata rispetto al fornitore dell'utenza (potrebbe essere la scelta "obbligatoria" se non si intende procedere al calcolo in autonomia e qualora si sia variato fornitore nel 2019 e nel 2022).</li> </ol> </li> </ul>

**Esempio n. 1**

**Scritture contabili**

<b>Premessa</b>	Si ipotizza di utilizzare parte di tali crediti per compensare il debito Iva di settembre pari a € 700,00		
SP C II 5 bis	CE A 5	<b>Crediti 2° trimestre 2022</b>	
		Credito energia elettrica	30.09.n a Contributo in conto esercizio non imponibile <i>Rilevazione credito art. 3 D.L. 21/2022 per consumi energia elettrica 2° trimestre 2022.</i>
			1.125,00
SP C II 5 bis	CE A 5	Credito gas	30.09.n a Contributo in conto esercizio non imponibile <i>Rilevazione credito art. 4 D.L. 21/2022 per consumi gas 2° trimestre 2022.</i>
			750,00
SP C II 5 bis	CE A 5	<b>Crediti 3° trimestre 2022</b>	
		Credito energia elettrica	30.09.n a Contributo in conto esercizio non imponibile <i>Rilevazione credito art. 6, c. 3 D.L. 115/2022 per consumi energia elettrica 3° trimestre 2022.</i>
			1.425,00
SP C II 5 bis	CE A 5	Credito gas	30.09.n a Contributo in conto esercizio non imponibile <i>Rilevazione credito art. 6, c. 4 D.L. 21/2022 per consumi gas 3° trimestre 2022.</i>
			1.125,00
SP D 12	SP C II 5 bis	<b>Utilizzo credito in F24</b>	
		Iva c/Erario	17.10.n a Credito energia elettrica <i>Utilizzo credito energia elettrica per compensazione debito liquidazione Iva mese di settembre 2022.</i>
			700,00

**Esempio n. 2**

**Esempio compilazione modello F24**

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rilevazione/regione/prov./mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6009		2022	700,00		
		6963		2022		700,00	
codice ufficio	codice atto						
<b>TOTALE A</b>					700,00	B	700,00
							<b>SALDO (A-B)</b>
							0,00



**CALCOLO DEI BONUS**

**NON SOLO IMPRESA****Definizione agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione**

L'art. 5 L. 31.08.2022, n. 130 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e del processo tributario) ha introdotto una definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di valore non superiore a € 50.000 oppure € 100.000 a seconda dell'esito dei gradi precedenti. Nelle intenzioni del legislatore tale misura dovrebbe determinare una riduzione fino al 50% dei procedimenti che oggi intasano la fase di legittimità, così contribuendo a garantire il conseguimento dei benefici derivanti dal PNRR. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati e con il pagamento degli importi dovuti; in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'Iva riscossa all'importazione nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Con provvedimento 16.09.2022, n. 356446 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di presentazione della domanda.

**LITI  
DEFINIBILI**

- Per le quali l'Agenzia delle Entrate **risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.**
- Di valore **non superiore a € 100.000.**

Possono essere definite con il pagamento di un importo **pari al 5%** del valore della controversia.

- Per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente **in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.**
- Di valore **non superiore a € 50.000.**

Possono essere definite con il pagamento di un importo **pari al 20%** del valore della controversia.

In caso di **totale soccombenza del contribuente** in entrambi i gradi di giudizio **non è prevista** la possibilità di definizione.

**LITI  
PENDENTI**

- Per controversie tributarie pendenti si intendono:
  - quelle per le quali il **ricorso** per cassazione è stato **notificato** alla controparte **entro il 16.09.2022**;
  - purché, alla data della presentazione della domanda, **non sia intervenuta una sentenza definitiva.**

**VALORE  
DELLA  
LITE**

- Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende **l'importo dell'imposta** che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, **al netto degli interessi, delle indennità di mora** e delle eventuali **sanzioni** collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.
- Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.
- Il valore della lite è determinato con riferimento a **ciascun atto introduttivo del giudizio**, indipendentemente dai tributi in esso indicati.

**LITI NON  
DEFINIBILI**

- Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:
  - le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e **l'Iva riscossa all'importazione**;
  - le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato.**

**PERFEZIONAMENTO**

- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda **entro il 16.01.2023** (il 14.01.2023 cade di sabato) e con il pagamento degli importi dovuti.
- Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

**SOSPENSIONE  
DELLE  
CONTROVERSIE**

- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni.
- In tal caso il processo è sospeso **fino al 16.01.2023** (data di scadenza della presentazione della domanda).

**RINUNCIA**

- L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la **contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa ripartizione** ai sensi della L. 89/2001.
- In ogni caso le **spese del giudizio** estinto restano a **carico della parte che le ha anticipate.**

[DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA](#)



## Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.10.2022 e il 31.12.2022.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,69	17,3625
	Oltre € 5.000,00	7,98	13,9750
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,43	23,2875
	Oltre € 1.500,00	15,11	22,8875
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,07	12,8375
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	5,31	10,6375
	Oltre € 200.000,00	3,37	8,2125
Credito personale		10,20	16,7500
Credito finalizzato		9,74	16,1750
Factoring	Fino a € 50.000,00	3,61	8,5125
	Oltre € 50.000,00	2,87	7,5875
Leasing immobiliare	A tasso fisso	4,65	9,8125
	A tasso variabile	3,69	8,6125
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	8,01	14,0125
	Oltre € 25.000,00	7,33	13,1625
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,86	15,0750
	Oltre € 25.000,00	5,73	11,1625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,20	8,0000
	A tasso variabile	2,64	7,3000
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,42	18,2750
	Oltre € 15.000,00	7,57	13,4625
Credito revolving		16,28	24,2800
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,99	18,9875
Altri finanziamenti		11,59	18,4875

### Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



## AGEVOLAZIONI

**Bonus chef**

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta destinato ai cuochi professionisti operanti presso ristoranti o alberghi, per l'acquisto di macchinari, attrezzatura e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il D.M. 1.07.2022 ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del cd. "bonus chef".

SOGGETTI  
INTERESSATI

- **Soggetti** che esercitano l'**attività di cuoco professionista** presso **alberghi e ristoranti**:
  - come **lavoratori dipendenti**, in possesso di regolare **contratto di lavoro subordinato**;
  - come **lavoratori autonomi** in possesso di **partita Iva**. Sono ammessi anche i soggetti che esercitano l'attività di cuoco professionista **non in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 "Cuochi in alberghi e ristoranti"**.

- I **predetti soggetti** devono:
  - essere **residenti o stabiliti** nel territorio dello **Stato**;
  - svolgere l'attività di **cuoco professionista** presso **alberghi e ristoranti almeno dal 1.01.2021**;
  - essere nel **pieno godimento dei diritti civili**.
- Sono, in ogni caso, **esclusi** dal credito d'imposta i soggetti che si trovino in **condizioni** previste dalla legge come **cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche** o comunque a ciò ostative.

## OGGETTO

- Rientrano fra le **spese ammesse** al credito d'imposta **quelle sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2022**, relative a:
  - **acquisto di macchinari di classe energetica elevata**, destinati alla **conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura** dei prodotti alimentari.
  - acquisto di **strumenti e attrezzature professionali** per la ristorazione;
  - partecipazione a **corsi di aggiornamento professionale**.
- Le **spese riguardanti imposte e tasse non sono ammesse all'agevolazione**; diversamente, l'**Iva** versata per l'acquisto dei beni può rientrare nel computo delle **spese agevolabili** solamente qualora la stessa rappresenti per il beneficiario un **costo effettivo non recuperabile** (pertanto, nel caso in cui il cuoco sia un lavoratore dipendente).

## AGEVOLAZIONE

Credito d'imposta nella **misura massima del 40%** dei costi di acquisto, nel limite massimo di € 6.000 per ciascun beneficiario.

## ISTANZA

- **Concluso il periodo di ammissibilità delle spese** (ossia **dopo il 31.12.2022**), è necessario **presentare al MISE un'apposita istanza** esclusivamente per **via telematica**, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione sul sito istituzionale del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).
- Per le istanze con **esito positivo**, il MISE determina l'**agevolazione concedibile** per ciascun beneficiario, nel limite delle risorse all'uopo stanziato.
- Qualora le **risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste**, il MISE **riduce in modo proporzionale** l'ammontare del beneficio concesso a ciascun richiedente.

Successivamente, il MISE adotta un **provvedimento di concessione cumulativo** per tutti i soggetti beneficiari indicando l'**importo fruibile in relazione a ciascuna annualità**.

FRUIZIONE  
DEL CREDITO  
D'IMPOSTA

- Il credito d'imposta:
  - è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel Modello F24**, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate;
  - **non concorre** alla formazione del **reddito** né alla **base imponibile Irap**;
  - **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - **può essere ceduto ad altri soggetti**, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

**Bonus acquisto veicoli non inquinanti**

Dal 2.11.2022 è di nuovo operativa e aggiornata, la piattaforma di accesso agli incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti alla luce della nuova normativa che ha ampliato i contributi a favore delle persone fisiche e aperto alle auto green destinate all'autonoleggio. Con **circolare 19.10.2022 il Ministero dello Sviluppo Economico** ha definito le modalità di prenotazione del contributo che possono essere inserite al link "[ecobonus.mise.gov.it](https://ecobonus.mise.gov.it)".

AMBITO APPLICATIVO	
Beneficiari	Veicoli acquistati
<b>Persone fisiche</b> che, dal 16.05 al 31.12.2022, acquistano in Italia, anche in leasing finanziario, auto, motocicli e ciclomotori mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuovi di fabbrica;</li> <li>- con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 135 g/km;</li> <li>- Classe Euro 6 o superiore;</li> <li>- con prezzo di listino compresi optional (Iva esclusa) non superiore a:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 35.000 per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO<sub>2</sub>;</li> <li>▪ € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO<sub>2</sub>.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Le, da L1e a L7e, ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuovi di fabbrica;</li> <li>- elettrici o non elettrici;</li> <li>- non elettrici di Classe Euro non inferiore a 5.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ai contributi previsti per la categoria Le dalla L.178/2020 possono accedere anche le persone giuridiche e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi.</p>
<b>Persone giuridiche</b> che, dal 16.05 al 31.12.2022 acquistano in Italia veicoli anche in leasing finanziario con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 24 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuovi di fabbrica;</li> <li>- con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 60 g/km;</li> <li>- Classe Euro 6 o superiore;</li> <li>- con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 35.000 per la fascia 0-20 g/km di CO<sub>2</sub>;</li> <li>▪ € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO<sub>2</sub>.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>PMI</b> , comprese le persone giuridiche, che dal 16.05 al 31.12.2022 acquistano, anche in leasing finanziario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veicoli commerciali (categoria N1 e N2) destinati al trasporto di merci:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuovi di fabbrica;</li> <li>- dotati di Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t per la categoria N1 e non superiore a 12 t per la categoria N2;</li> <li>- elettrici.</li> </ul> </li> </ul>

AGEVOLAZIONE		
Veicoli di categoria M1		
Livello di emissioni g/Km CO <sub>2</sub>	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4	Senza rottamazione
0-20	€ 5.000	€ 3.000
21-60	€ 4.000	€ 2.000
61-135	€ 2.000	-
Veicoli di categoria N1 e N2		
Massa totale a terra (t)	N1	N2
0-1,5	€ 4.000	-
1,51-3,5	€ 6.000	-
3,51-7	-	€ 12.000
7,1-12	-	€ 14.000



## Bonus ciclomotori e motocicli elettrici

Il Decreto Semplificazioni ha riaperto il bonus per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Il MISE ha, pertanto, rifinanziato il relativo fondo, comunicando l'apertura della "piattaforma" sulla quale i concessionari possono "prenotare" gli incentivi concessi agli acquirenti. L'agevolazione è rivolta alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Il contributo, calcolato come percentuale del prezzo di acquisto, è pari al 30% per gli acquisti senza rottamazione e al 40% per gli acquisti con rottamazione.

### SOGGETTI INTERESSATI

- Persone fisiche/giuridiche che:
  - **dal 16.05 al 31.12.2022;**
  - acquistano (anche in leasing) **motocicli e ciclomotori** nuovi di fabbrica in **classe da L1e a L7e.**

La **proprietà** (o detenzione in leasing) del mezzo deve essere mantenuta per **almeno 12 mesi.**

### OGGETTO

- Ciclomotori e motocicli:
  - a 2, 3 o 4 ruote;
  - ad alimentazione:
    - **elettrica;**
    - **non elettrica** (a combustione) **almeno in Classe Euro5.**

### AGEVOLAZIONE

Alimentazione	Con rottamazione di un veicolo in categoria "LE" omologato in classe Euro da 0 a 3 oppure oggetto di ritargatura	Senza rottamazione
<b>Elettrica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>40% del prezzo</b> d'acquisto.</li> <li>• Fino a <b>€ 4.000</b> (Iva esclusa).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30% del prezzo</b> d'acquisto.</li> <li>• Fino a <b>€ 3.000</b> (Iva esclusa).</li> </ul>
<b>Non elettrica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>40% del prezzo</b> d'acquisto.</li> <li>• Fino a <b>€ 2.500</b> (Iva esclusa).</li> </ul> <p>È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.</p>	---

### REGISTRAZIONE

- Il concessionario/rivenditore deve effettuare la registrazione alla piattaforma:
  - <https://ecobonus.mise.gov.it/>

### PROCEDURA

<b>Prenotazione</b>	Il rivenditore prenota il contributo per ciascun motociclo/ciclomotore venduto.
<b>Erogazione</b>	Il concessionario/rivenditore riconosce al cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto.
<b>Rimborso</b>	Il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato.
<b>Recupero</b>	Il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore la documentazione necessaria per il recupero del contributo rimborsato sotto forma di credito di imposta.

## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di novembre 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 10 novembre	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
	Iva	<p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
Martedì 15 novembre	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia (D.L. 17/2022).</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per le rivalutazioni al 1.01.2021 e della 3ª rata per quelle al 1.07.2020.</p>
Mercoledì 16 novembre	Imposte dirette	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p><b>Modello Redditi 2022</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.</p>
	Iva	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2022.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p><b>Associazioni in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2022, mediante il modello F24.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 23ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Sospensione versamenti per teatri	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dei versamenti sospesi, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (Ateco 90.04.00), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché quelli relativi all'Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (art. 22-bis D.L. 21/2022).
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

28 ottobre 2022

**Principali adempimenti mese di novembre 2022 (segue)**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 16 novembre (segue)</b>	Inps	<p><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 3<sup>a</sup> rata del contributo fisso minimo per il 2022.</p> <p><b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3<sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022.</p>
	Inail	<p><b>Autoliquidazione</b> - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022, devono effettuare il versamento della 4<sup>a</sup> e ultima rata.</p>
<b>Domenica 20 novembre</b>	Enasarco	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2022.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
<b>Venerdì 25 novembre</b>	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Lunedì 28 novembre</b>	Rivalutazione e riallineamento	<b>Revoca</b> - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa per la revoca delle operazioni di rivalutazione dei beni d'impresa, riallineamento dei valori fiscali e affrancamento di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 (Prov. Ag. Entrate 29.09.2022).
<b>Mercoledì 30 novembre</b>	Accertamento	<p><b>Remissione in bonis</b> - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.</p> <p><b>Bonus edilizi</b> - Per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruita delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è possibile avvalersi, a determinate condizioni, della "remissione in bonis", che consente di inviare la comunicazione fino al 30.11.2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita (circ. Ag. Entrate 33/E/2022).</p>
	Imposte dirette e Irap	<p><b>Dichiarazione dei redditi</b> - Termine di versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto delle imposte dovute (Irap/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2022.</p> <p><b>Mod. Redditi 2022</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Regimi opzionali</b> - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.</p>
	Imposte dirette	<p><b>Codice attività</b> - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2022 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2022).</p> <p><b>Mod. Redditi 2022</b> - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.</p> <p><b>Modello Redditi precompilato</b> - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.</p> <p><b>Mod. 730/2022</b> - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto.</p>
	Cedolare secca	<p><b>Dichiarazione eredi</b> - Per le persone decedute nel 2021 o entro il 31.07.2022 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2022.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2022, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.</p> <p><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
	Iva	<p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Comunicazione</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2022.</p> <p><b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>



## Principali adempimenti mese di novembre 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 30 novembre (segue)</b>	<b>Associazioni e società sportive</b>	<p><b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 19ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). <b>La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.</b></p> <p><b>Sospensione contributi e premi Inail</b> - Termine di versamento della 9ª e ultima rata dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.</p>
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2022 se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2022.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>Definizione agevolata</b>	<b>Rottamazione Ter e Rottamazione Ue</b> - Per le rate in scadenza nel 2022 il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30.11.2022 (L. 25/2022).
	<b>Aiuti di Stato</b>	<b>Autodichiarazione</b> - Termine di presentazione dell'autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti per gli anni 2020 e 2021 (Prov. Ag. Entrate 233822/2022).
	<b>Crediti d'imposta investimenti</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine per la comunicazione dei dati relativi al credito d'imposta per Investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo (Decreti Mise 6.10.2021).
	<b>Credito d'imposta ACE</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine di invio telematico della comunicazione di fruizione del credito d'imposta ACE per il periodo d'imposta 2021 (Prov. Ag. Entrate 17.09.2021).
	<b>Inps</b>	<p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p><b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2022 eccedente il contributo minimo.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del 2° acconto 2022 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.</p> <p><b>Indennità una tantum</b> - Fino al 30.11.2022 lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps possono richiedere, in presenza dei requisiti previsti, l'indennità una tantum (200/350) di cui al D.L. 50/2022 (Circ. Inps 103/2022).</p>
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Fasi</b>	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2022.
<b>Enpacl</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2022.	

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------------------	--